



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BOCCA, BONFRISCO, CERONI, CHIAVAROLI, DALLA TOR, D’AMBROSIO LETTIERI, D’ASCOLA, Giuseppe ESPOSITO, FLORIS, FORMIGONI, GASPARRI, GENTILE, Niccolò GHEDINI, GIBIINO, GIOVANARDI, IURLARO, LIUZZI, MANCUSO, MANDELLI, MANTOVANI, MARIN, MARINELLO, MESSINA, PAGANO, PICCOLI, REPETTI, RIZZOTTI, Mariarosaria ROSSI, SERAFINI, VICARI, ZANETTIN e ZIZZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2013

Abrogazione del comma *1-ter* dell’articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, concernente l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto

ONOREVOLI SENATORI. – Sebbene l’IVA sia un tributo la cui potestà impositiva è attribuita all’Unione europea, è data la facoltà agli Stati membri di modificarla. Il gettito IVA rappresenta un gettito certo, consistente per la finanza pubblica, e le variazioni delle aliquote IVA permettono di ottenere immediate risorse dalle imprese e dai cittadini. È una modalità di politica economica per così dire «spicciola».

La Corte dei conti nell’audizione del 23 aprile 2013 alle Commissioni speciali di Camera e Senato in occasione dell’esame del Documento di economia e finanze (DEF) 2013, ha evidenziato, nell’analizzare la situazione socio-economica, che nel caso dell’Italia «al rallentamento della domanda, già frenata dallo sfavorevole ciclo economico internazionale e dai problemi di gestione dei debiti sovrani, si accompagna la caduta del prodotto imputabile proprio alla natura delle misure di consolidamento fiscale», che si registra «l’appesantirsi della recessione produttiva» e che «la forte caduta dei consumi delle famiglie e delle importazioni è all’origine della flessione del gettito IVA».

Un aumento dell’IVA in una situazione economica, che da tempo non è più di stagnazione ma di recessione, o l’applicazione di un prelievo forzoso dai conti bancari, se nell’immediato possono reperire per lo Stato una certa quantità di risorse finanziarie, nel breve, medio e lungo periodo aumentano il rischio di un’acutizzarsi della tensione interna del Paese con un ulteriore danno per le imprese ed i cittadini (impoverimento della capacità di acquisto delle persone, con conseguente minore produzione da parte delle aziende, loro ristrutturazione in termini

occupazionali, aumento delle richieste di cassa integrazione, ed infine aumento delle persone disoccupate). In Italia, come rilevato dall’ISTAT (dati relativi al primo trimestre 2013), i poveri sono 8.000.000. Una famiglia viene definita povera in termini relativi se la sua spesa per consumi è pari o al di sotto della linea di povertà relativa, che viene calcolata sui dati dell’indagine sui consumi delle famiglie. Per una famiglia di due componenti è pari alla spesa media mensile per persona e, nel 2011, è risultata di 1.011,03 euro mensili. La soglia di povertà assoluta corrisponde, invece, alla spesa mensile minima necessaria per acquisire il paniere di beni e servizi considerati essenziali, nel contesto italiano e per una determinata famiglia, a conseguire uno *standard* di vita «minimamente accettabile». Nei primi tre mesi del 2013 in Italia hanno portato i libri contabili in tribunale per dichiarare fallimento 3.637 imprese (dall’inizio del 2009 ad oggi sono state ben 48.939 le imprese italiane costrette a dichiarare fallimento).

L’articolo 40, commi 1-*ter* e 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni (cosiddetta «manovra correttiva»), come modificato dall’articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevedevano, rispettivamente, che a decorrere dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013 le aliquote IVA del 10 e del 21 per cento fossero incrementate di 2 punti percentuali, che a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote fossero rispettivamente rideterminate nella misura dell’11 e del 22 per cento e che detta disposizione

non si applicasse qualora entro il 30 giugno 2013 fossero entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché l'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

L'articolo 2, commi da 2-*bis* a 2-*quater*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, ha introdotto l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 20 per cento al 21 per cento.

In particolare, il comma 2-*bis*, modificando il primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ha previsto l'aumento dell'aliquota ordinaria, precedentemente determinata nella misura del 20 per cento, stabilendola nella misura del 21 per cento della base imponibile dell'operazione. Coerentemente, è stato modificato anche il secondo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che stabilisce la percentuale in base alla quale deve essere determinato il corrispettivo delle operazioni soggette a IVA effettuate dai commercianti al minuto e dagli esercenti delle attività indicate nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, mediante scorporo dell'IVA dal corrispettivo lordo. Inoltre, è stata sostituita la rubrica della tabella B, precedentemente intitolata «Prodotti soggetti all'aliquota del 20 per cento», con «Prodotti soggetti a specifiche discipline». Nella citata tabella B vengono elencati beni di particolare valore, quali, ad esempio, lavori in platino, pelli da pellicceria, tappeti, ai quali si applica la nuova aliquota ordinaria del 21 per cento. La predetta aliquota ordinaria si

applica, in generale, a tutte le forniture aventi ad oggetto beni e servizi non espressamente indicati nelle tabelle A e B, allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Successivamente, l'articolo 1, comma 480, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, «legge di stabilità 2013», modificando l'articolo 40, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ha disposto l'incremento, a partire dal 1° luglio 2013, dell'aliquota IVA ordinaria dal 21 per cento al 22 per cento.

Di fatto, la legge di stabilità 2013 anticipa l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 22 per cento.

Occorre ricordare che rientrano nelle aliquote ridotte prodotti e servizi di uso quotidiano o considerati di prima necessità, nella fattispecie l'IVA ridotta al 4 per cento si applica a prodotti agricoli, alcuni alimenti e bevande; giornali, riviste e quotidiani; apparecchiature sanitarie; somministrazioni di alimenti nelle mense aziendali; prestazioni socio-sanitarie; acquisto prima abitazione dal costruttore. L'IVA è ridotta al 10 per cento per carne e altri prodotti alimentari (per esempio pesce, pollo e uova); birra; miele e cacao; verdura e frutta; pasticceria; vini; legna da ardere; gas ed energia elettrica; servizi telefonia; spettacoli; servizi trasporto.

L'imminente incremento dell'aliquota IVA ordinaria, invece, va a colpire la maggior parte dei beni e dei servizi; pur avendo come obiettivo l'aumento del gettito nelle casse dello Stato, rischia di contrarre ulteriormente i consumi degli italiani e di ridurre il valore, in termini di potere d'acquisto, dei risparmi dalle famiglie. Il CODA-CONS ha calcolato un impatto medio, su base annua, considerando la famiglia media ISTAT composta da 2,4 componenti, pari a 176 euro per l'IVA dal 21 al 22 per cento.

In particolare, se è vero che i beni nel perimetro dalla «super IVA» non contemplano la casa, sul cui acquisto si paga l'IVA ridotta, l'impatto che l'aumento avrà sulle ri-

strutturazioni di immobili sarà rilevante e andrà a colpire proprio il settore che più di altri ha fatto le spese della crisi.

L'IVA al 22 per cento infatti - come apparso su *Il Sole 24 Ore* del 25 dicembre 2012 - prima di tutto si applicherà alle parcelle professionali di geometri, architetti e ingegneri ingaggiati in occasione di lavori di ristrutturazione. Ma anche ai compensi per la certificazione energetica da allegare al rogito in caso di compravendita o da inserire negli annunci immobiliari di vendita o locazione. Ricade, poi, nell'IVA al 22 per cento anche tutto il settore dell'arredamento, dei mobili e degli elettrodomestici. Inoltre, non si applica l'IVA agevolata al 10 per cento (quindi va calcolata l'IVA ordinaria) ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori; ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente; alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio; alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.

Come se non bastasse, la scadenza del 1° luglio 2013 coinciderà con la fine delle detrazioni del 50 per cento sul recupero edilizio e del 55 per cento per il risparmio energetico: le quote scenderanno entrambe al 36 per cento, col rischio di alimentare ulteriormente l'*impasse* del settore edile.

Come sottolineato dal direttore centrale per la ricerca economica e le relazioni internazionali della Banca d'Italia, Daniele Franco, nell'audizione svolta il 23 aprile 2013 davanti alle Commissioni speciali di Camera e Senato sul Documento di economia e finanza (DEF), l'Italia attraversa la crisi economica più intensa dalla fine della II guerra mondiale. Rispetto al 2007 il PIL è diminuito di circa 7 punti percentuali. Il DEF prevede nel 2013 un ulteriore calo dell'1,3 per cento. La pressione fiscale al 44 per cento è la più alta degli ultimi cinquanta anni e supera di tre punti la media degli altri Paesi dell'euro. Inoltre, combinata

con l'elevato livello di evasione fiscale rende il carico sui contribuenti onesti ancora più ingente creando anche un ostacolo alla crescita. Occorre, altresì, evidenziare che nei primi tre mesi dell'anno il gettito IVA, rispetto allo stesso periodo del 2012, è diminuito dell'8,6 per cento con un buco di bilancio pari a circa 2 miliardi di euro.

Dal calcolo degli effetti dell'incremento di un punto dell'IVA dal 21 al 22 per cento sulla spesa delle famiglie italiane, elaborato dalla CGIA di Mestre, prendendo come riferimento la «famiglia tipo» composta da 3 persone, è emerso che la spesa della famiglia italiana tipo subirà un incremento medio annuo di 88 euro e nel caso di una famiglia di 4 componenti di 103 euro. Considerato che per il 2013 l'aumento dell'IVA riguarderà solo il secondo semestre, per l'anno in corso l'aggravio sarà la metà: 44 euro per la famiglia composta da tre persone; 51,5 euro per quella composta da quattro. Il costo di questa operazione graverà sulle tasche dei consumatori per un importo di 2,1 miliardi di euro per il 2013 e di 4,2 miliardi per il 2014.

Come ha sottolineato il segretario della CGIA, Giuseppe Bortolussi, bisogna assolutamente scongiurare questo aumento. Se ciò non avverrà, corriamo il serio pericolo di far crollare definitivamente i consumi che ormai sono ridotti al lumicino. Questa è una crisi economica che va affrontata dalla parte della domanda: solo incentivando i consumi interni possiamo rilanciare la produzione. Altrimenti, siamo destinati ad accentuare la fase recessiva che comporterà un aumento delle chiusure aziendali e la crescita del numero dei senza lavoro.

L'allarme sulla contrazione dei consumi registrata dalle famiglie italiane è stato riproposto nei giorni scorsi dall'ISTAT. Rispetto al 2011, la riduzione della spesa per consumi è stata del 4,3 per cento, una variazione negativa molto superiore a quella registrata nel biennio 2008-2009, quando, al culmine della recessione, i consumi avevano

segnato una caduta tendenziale del 2,6 per cento.

Sempre secondo lo studio elaborato dalla CGIA di Mestre, i rincari che peseranno di più sui portafogli delle famiglie italiane si verificheranno quando ci recheremo a fare il pieno alla nostra auto o saremo costretti a portarla dal meccanico o dal carrozziere (33 euro all'anno per una famiglia di tre persone, 39 euro se il nucleo è composto da quattro persone), per l'acquisto dei capi di abbigliamento e per le calzature (18 euro all'anno per una famiglia di tre persone, 20 euro se il nucleo è da quattro) e per l'acquisto di mobili, elettrodomestici o articoli per la casa (13 e 17 euro).

Come si evince dagli stessi dati della CGIA, il passaggio dal 21 per cento al 22 per cento dell'aliquota IVA ordinaria non inciderà sulla spesa dei beni di prima necessità, come gli alimentari, la sanità, l'istruzione, l'abitazione, tutti beni ai quali si applica l'IVA al 10 per cento o al 4 per cento, o non si applica affatto. I beni e servizi interessati dall'aumento dell'aliquota IVA dal 21 al 22 per cento saranno: vino, birra, ab-

bigliamento, calzature, riparazioni di abbigliamento e calzature, elettrodomestici, mobili, articoli di arredamento, biancheria per la casa, servizi domestici, riparazioni di mobili, elettrodomestici e biancheria, detersivi, pentole, posate ed altre stoviglie, tovaglioli e piatti di carta, contenitori di alluminio, lavanderia e tintoria, acquisto di auto, pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti per veicoli, manutenzione e riparazioni, giochi e giocattoli, radio, televisore, *hi-fi* e videoregistratori, *computer*, macchine da scrivere e calcolatrici, cancelleria, piante e fiori, riparazioni radio, televisore, prodotti per la cura personale, barbiere, parrucchiere, istituti di bellezza, argenteria, gioielleria, bigiotteria e orologi, borse, valige ed altri effetti personali, onorari dei liberi professionisti (fonte CGIA Mestre).

Con questo disegno di legge si intende abrogare la disposizione legislativa che prevede l'aumento dell'IVA del 22 per cento, al fine di non peggiorare la situazione economica delle famiglie e delle imprese e favorire la ripresa socio-economica del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 4 miliardi di euro per il 2013 e in 8 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

